

CAMBIA LA NORMATIVA: OBBLIGO DI ASSICURAZIONE RC SU MEZZI FERMİ O IN USO SU TERRENI PRIVATI?

Lo scorso dicembre è stato emanato un decreto che ha cambiato le regole sulle **assicurazioni RC, anche per i mezzi da lavoro**. Di fatto, dopo l'approvazione di questo decreto, **non è più chiara la distinzione tra macchinari con obbligo di assicurazione RC e macchinari senza obbligo di assicurazione**.

Ad oggi macchinari come ad esempio *carrelli elevatori, dumper, sollevatori telescopici ecc...* potrebbero rientrare nell'obbligo di avere un'assicurazione RC, indipendentemente da: se sono fermi o vengono utilizzati e anche se operano su terreni privati e zone il cui accesso è soggetto a restrizioni.

La normativa in questione è il **Decreto Legislativo 22/11/2023 n. 184** – recepimento della direttiva UE 2021/2118. Emanato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2023.

Con tale Decreto sono state introdotte importanti variazioni al codice delle assicurazioni.

Cosa è cambiato?

Rispetto alla precedente versione è cambiato il riferimento alla tipologia di macchinario interessato dall'obbligo di assicurazione RC: non si parla più di **autoveicolo** ma di **veicolo**.

Per **veicolo** soggetto a obbligo di assicurazione RC si intende:

- **qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica** che circola sul suolo [...] con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h
- **qualsiasi rimorchio** destinato ad essere utilizzato con un veicolo a prescindere **che sia agganciato o meno**
- l'obbligo è per i veicoli qualora **utilizzati conformemente alla funzione del veicolo** in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente
- l'obbligo si applica **a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno** su cui è utilizzato e dal fatto che sia **fermo o in movimento**
- L'obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente **in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni**

Stando a questa nuova formulazione si prospettano scenari inediti.

La poca chiarezza di concetti come *veicolo, terreno, mezzo di trasporto al momento dell'incidente...* lascia intendere un **possibile obbligo di assicurazione RC esteso anche a macchinari fermi e inutilizzati, macchinari in uso su terreni privati...**

Di fatto molti dei macchinari potrebbero (il condizionale è certamente d'obbligo) rientrare in questi nuovi obblighi, indipendentemente dal loro utilizzo.

Pertanto, risulta che numerose agenzie di assicurazione hanno o stanno sollecitato la sottoscrizione della copertura RCAuto per muletti e carrelli elevatori.

Aggiornamento Del 30 Gennaio 2024

Confindustria ha diramato una circolare in cui spiega (rifacendosi a sentenze) che se la funzione abituale di un veicolo non è il trasporto è esclusa l'obbligatorietà della copertura assicurativa RC. Secondo questa logica, essendo i muletti mezzi destinati alla movimentazione, sarebbero dunque esclusi dall'obbligatorietà del DLGS 184 del 22/11/23.

Ovviamente è solo un parere emesso da un organismo privato come Confindustria al momento.

Certamente la normativa europea e nazionale chiarisce la distinzione tra veicoli destinati al trasporto e quelli destinati alla movimentazione. La Direttiva (UE) 2021/2118 sottolinea il concetto di "uso di un veicolo" come **mezzo di trasporto abituale**.

Nel decreto milleproroghe è stato inserito un emendamento per lo slittamento dei termini di entrata in vigore della norma a fine anno. Il termine di entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni è il 31/01, mentre l'approvazione del decreto milleproroghe dovrebbe avvenire nella seconda settimana di febbraio.

